



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI VIBO VALENTIA

nella persona del dott. Ilario Giuseppe Longo ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 2522/16 R.G.A.C., avente ad oggetto: ”*opposizione a D.I.*”,
vertente

TRA

COMUNE DI MAIERATO (P.I. 01532380795), in persona del Sindaco pro tempore,
elettivamente domiciliato in Maierato, Corso Garibaldi n. 81, presso lo studio dell’avv.

, che lo rappresenta e difende, come da incarico conferito con
deliberazione di G.M. n. 31 del 30.05.2016, nonché di procura alle liti conferita a margine
del dell’atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo.

(@avvocativibo.legalmail.it)

OPPONENTE

E

(P.I.), nella sua qualità di titolare e legale
rappresentante dell’omonima ditta, corrente in Maierato (VV), Via ,
elettivamente domiciliata in Vibo Valentia, Via , presso lo studio
dell’avv. , che la rappresenta e difende in virtù di procura conferita a
margine del ricorso per decreto ingiuntivo opposto nonché a margine della comparsa di
costituzione.

(@avvocativibo.legalmail.it)

OPPOSTA

N. _____ SENT.
N. _____ R.G.
N. _____ CRON.
N. _____ REP.

CONCLUSIONI

All'udienza del 12.04.2017, le costituite parti precisavano le conclusioni riportandosi ai rispettivi scritti e verbali di causa.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato, il Comune di Maierato, rappresentato e difeso come in atti, proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 184/16, emesso da questo Ufficio il 26.04.2016, depositato il 02.05.2016, notificato in data 18.05.2016, ad istanza della ditta _____, con il quale si intimava il pagamento della somma di € 828,00, oltre interessi legali dal 7.07.2015 al saldo nonché € 346,50 per spese di procedura nonché accessori di legge.

Il provvedimento monitorio veniva emesso in virtù del mancato pagamento degli interessi moratori ex art. 5 d.lgs. n. 231/2002 a seguito di avvenuto pagamento di n. 10 fatture da parte dell'ente locale in favore dell'odierna opponente.

A motivi dell'opposizione, l'ente locale eccepiva la mancanza di prova del credito ingiunto e l'inesistenza di qualsiasi contratto stipulato tra il Comune di Maierato e la ditta

_____, in quanto l'ente pubblico può obbligarsi a seguito di contratto la cui forma scritta è richiesta *ad substantiam*.

Pertanto l'odierno opponente chiedeva la revoca del D.I. opposto, con le conseguenti statuizioni di legge.

Si costituiva in giudizio l'opposta contestando l'assunto dell'opponente precisando che il provvedimento monitorio in questione aveva come oggetto il mancato pagamento degli interessi moratori di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 231/02 su fatture per forniture di beni, regolarmente pagate dal Comune di Maierato e giammai contestate, per cui chiedeva il rigetto dell'opposizione.

La causa veniva istruita con produzione documentale, sicché, precisate le conclusioni, veniva trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'opposizione è fondata.

E' principio consolidato dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione (*ex plurimis*, sentenza n. 20690/2016) secondo cui i contratti degli enti pubblici devono essere stipulati, a pena di nullità, in forma scritta, la quale assolve una funzione di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa, permettendo, così, d'identificare con precisione il contenuto del programma negoziale, anche ai fini della verifica della necessaria copertura finanziaria e dell'assoggettamento al controllo dell'autorità tutoria.

Ciò detto, comporta l'esclusione di desumere l'intervenuta stipulazione del contratto da una manifestazione di volontà implicita o da comportamenti meramente attuativi.

Ne consegue, perciò, l'accoglimento della censura mossa dal Comune di Maierato in relazione all'eccepita nullità del contratto di compravendita tra l'opponente e l'opposta.

Ma il contratto in forma scritta non è sufficiente a obbligare la Pubblica Amministrazione nei confronti di terzi.

Ed invero, l'art. 183 del T.U.E.L. (d.lgs. n. 267/2000), al 1° comma, recita: *“L'impegno di spesa costituisce la prima fase del procedimento di spesa, con la quale, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata è determinata la somma da pagare, determinato il soggetto creditore, indicata la ragione e viene costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria accertata ai sensi dell'art. 151”*.

Dalla disamina dell'art. 183 T.U.E.L., si evince che l'impegno di spesa è un atto interno all'amministrazione, seppur con implicazioni anche esterne, che non determina l'insorgenza di alcun diritto a favore del creditore. Con l'impegno, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata, è: *“determinata la somma da pagare, determinato il creditore, indicata la ragione”*.

Tuttavia, affinché l'impegno sia effettivamente esecutivo non occorre soltanto l'individuazione degli elementi necessari, ma anche l'attestazione, da parte del responsabile

del servizio finanziario (o di altro dipendente individuato nel regolamento di contabilità), della copertura finanziaria dell'impegno stesso, ossia la capienza del relativo intervento del bilancio.

Quest'ultimo controllo non dovrebbe essere inteso in senso meramente formale, verificando semplicemente che la sommatoria degli impegni già assunti sia inferiore allo stanziamento, ma anche sostanziale, accertando la sussistenza della correlazione con le entrate che tale intervento sono destinate a finanziare (Corte dei Conti, sez. enti locali, n. 2/1991).

L'assenza di tale atto di controllo determina un vizio nella formazione dell'impegno di spesa che deve considerarsi, in tal caso, affetto da nullità assoluta.

Pertanto, qualora non siano stati rispettati gli obblighi previsti per la corretta assunzione dell'impegno (tra cui della copertura finanziaria) il rapporto obbligatorio, ai sensi dell'art. 191, comma 4, T.U.E.L., intercorre tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura.

La mancanza di forma scritta del contratto e la mancanza di copertura finanziaria sono rilevabili d'ufficio dal giudice adito nella eventuale fase di opposizione, in virtù del superiore principio di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa nei confronti della collettività e dell'autorità tutoriale.

Orbene, nel caso in esame è pacifica la circostanza che tra l'ente locale e la ditta

non è intervenuto alcun accordo scritto per cui quest'ultima non avrebbe potuto proporre un procedimento monitorio, essendo l'eventuale decreto ingiuntivo nullo in radice così come ogni altro atto successivo.

Pertanto, l'opposizione deve essere accolta con la revoca del decreto ingiuntivo n. 184/2016.

In considerazione della peculiarità della materia trattata, si ritiene di giustizia compensare le spese del presente giudizio

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Vibo Valentia, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal COMUNE DI MAIERATO, in persona del Sindaco *l.r.p.t.*, nei confronti di _____, titolare dell'omonima ditta, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:

- 1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il Decreto Ingiuntivo opposto;**
- 2) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.**

Così deciso in Vibo Valentia, il 12.04.2017

IL GIUDICE DI PACE

Dott. Ilario G. LONGO